Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Libera circolazione delle persone

© Keystone

Votazioni sulla libera circolazione delle persone

2000
Accordi bilaterali I

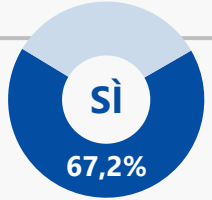

2005
Estensione all'UE-10

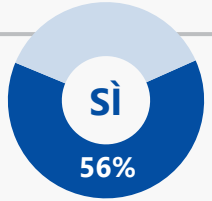

2009
Prosecuzione ed estensione all'UE-2

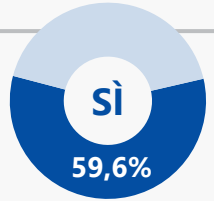

2014
Iniziativa contro l'immigrazione di massa

2014
Iniziativa Ecopop

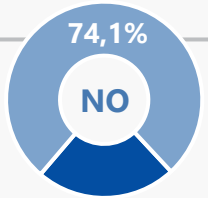

2020
Iniziativa per la limitazione

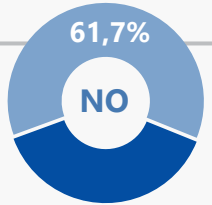

2026
Iniziativa per la sostenibilità

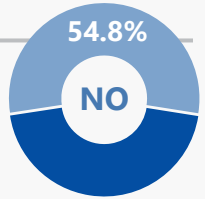

Importanza dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) per la Svizzera

- La libera circolazione delle persone è molto importante per la piazza economica svizzera poiché facilita la mobilità della manodopera e migliora quindi le possibilità per le aziende con sede in Svizzera di reclutare personale adeguato.
- Il reclutamento nell'area UE avviene in modo adeguato al fabbisogno e complementare all'offerta di forza lavoro nazionale; l'integrazione nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati è quindi buona.
- Anche le cittadine e i cittadini svizzeri si avvalgono della libera circolazione delle persone; circa due terzi delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero vivono in Europa.

Principi della libera circolazione delle persone

Immigrazione per motivi di lavoro/soggiorno/studio nell'ambito dell'ALC

Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- contratto di lavoro valido o conferma dell'impiego da parte del datore di lavoro.
- risorse finanziarie sufficienti e un'assicurazione malattia completa.
- In caso di attività lavorativa indipendente: prova del reddito.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

I diritti derivanti da polizze d'assicurazione non decadono in caso di attività lavorativa svolta in un altro Paese europeo o in Svizzera.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

I diplomi svizzeri e quelli dell'UE nelle professioni regolamentate vengono riconosciuti reciprocamente.

Prestazione di servizi

- La prestazione di servizi transfrontaliera è ammessa ma non può superare i 90 giorni per anno civile.
- Le lavoratrici e i lavoratori rimangono assoggettati al contratto di lavoro nel loro Paese di provenienza.

Condizioni

- Per anno civile sono consentiti al massimo 90 giorni.
- Devono essere rispettate le condizioni di retribuzione e di lavoro vigenti (legge sui lavoratori distaccati nell'ambito delle misure di accompagnamento).
- Le lavoratrici e i lavoratori autonomi devono fornire la prova che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Contenuto

- I sistemi nazionali di sicurezza sociale non sono standardizzati o armonizzati, ma coordinati.
- Ogni Stato può stabilire autonomamente, nell'ambito della propria legislazione nazionale, chi è assicurato e quali prestazioni vengono erogate.
- L' ALC stabilisce norme di coordinamento, ad esempio in materia di parità di trattamento.
- Garanzia che nessuno perda i diritti assicurativi quando lavora in un altro Stato.

Principio

I diritti derivanti da polizze d'assicurazione non decadono in caso di attività lavorativa svolta in un altro Paese dell'UE/AELS o in Svizzera.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Contenuto

- Le disposizioni sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali semplificano notevolmente l'accesso al mercato del lavoro e l'esercizio delle professioni regolamentate all'interno dell'UE e della Svizzera.

Principio

I diplomi svizzeri e quelli dell'UE nelle professioni regolamentate vengono riconosciuti reciprocamente.

Distacco e misure di accompagnamento

Contenuto

- Un datore di lavoro invia lavoratrici e lavoratori per un determinato periodo in un Paese degli Stati contraenti diverso da quello in cui ha sede la sua azienda.
- Le lavoratrici e i lavoratori rimangono assoggettati al regime di sicurezza sociale del loro Paese di provenienza.
- Le misure di accompagnamento sono state introdotte il 1° giugno 2004 per proteggere le lavoratrici e i lavoratori da condizioni di retribuzione e di lavoro abusive in Svizzera.

Principio

Liberalizzazione delle prestazioni di servizi per un periodo di 90 giorni lavorativi per anno civile.

Misure di accompagnamento

Obiettivo

- Proteggere le lavoratrici e i lavoratori svizzeri e distaccati da condizioni di retribuzione e di lavoro che non rispettano gli standard in vigore in Svizzera.

Contenuto

- Tra le altre cose, obbligo di predichiarazione, dichiarazione di obbligatorietà generale agevolata di un contratto collettivo di lavoro (CCL), contratti di lavoro ordinari con salari minimi obbligatori, possibilità di sanzioni in caso di violazioni (fino a CHF 30 000).

Attuazione

- Controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro di 38’567 aziende e 147’286 persone da parte di commissioni tripartite e paritetiche nel 2025.

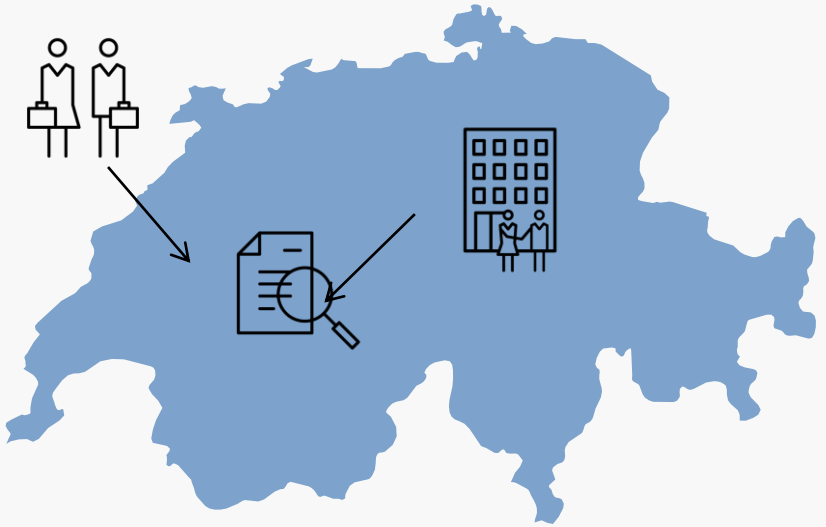

2023, fonte: Segreteria di Stato dell’economia

Popolazione residente straniera

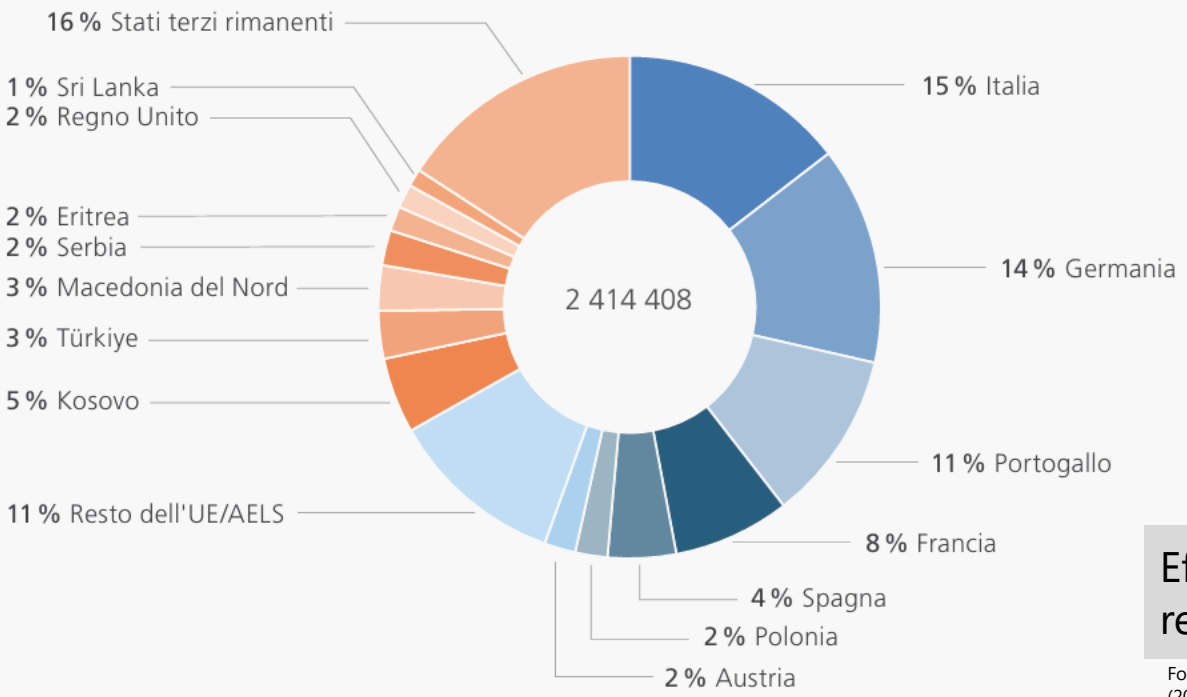

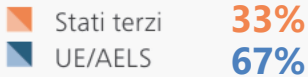

Effetivo della popolazione residente permanente (2025)

Fonte: Segreteria di Stato della migrazione SEM, Statistica sull'immigration (2025)

Motivi dell'immigrazione (2002-2024)

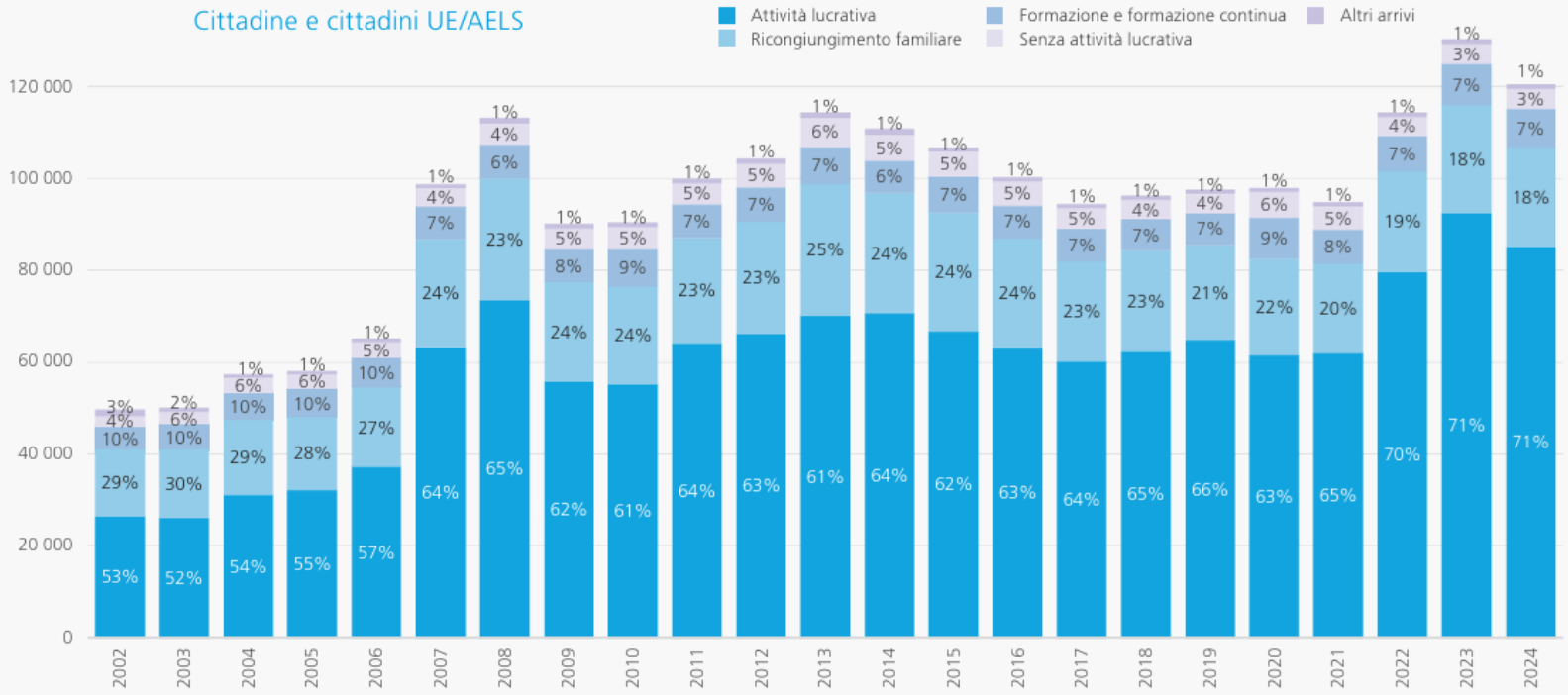

Fonte: Segreteria di Stato della migrazione SEM, Statistica sull'immigration (2024)

Saldo migratorio

Saldo migratorio per nazionalità (2002-2025)

Fonte: Segreteria di Stato dell'economia SECO, 22° Rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE

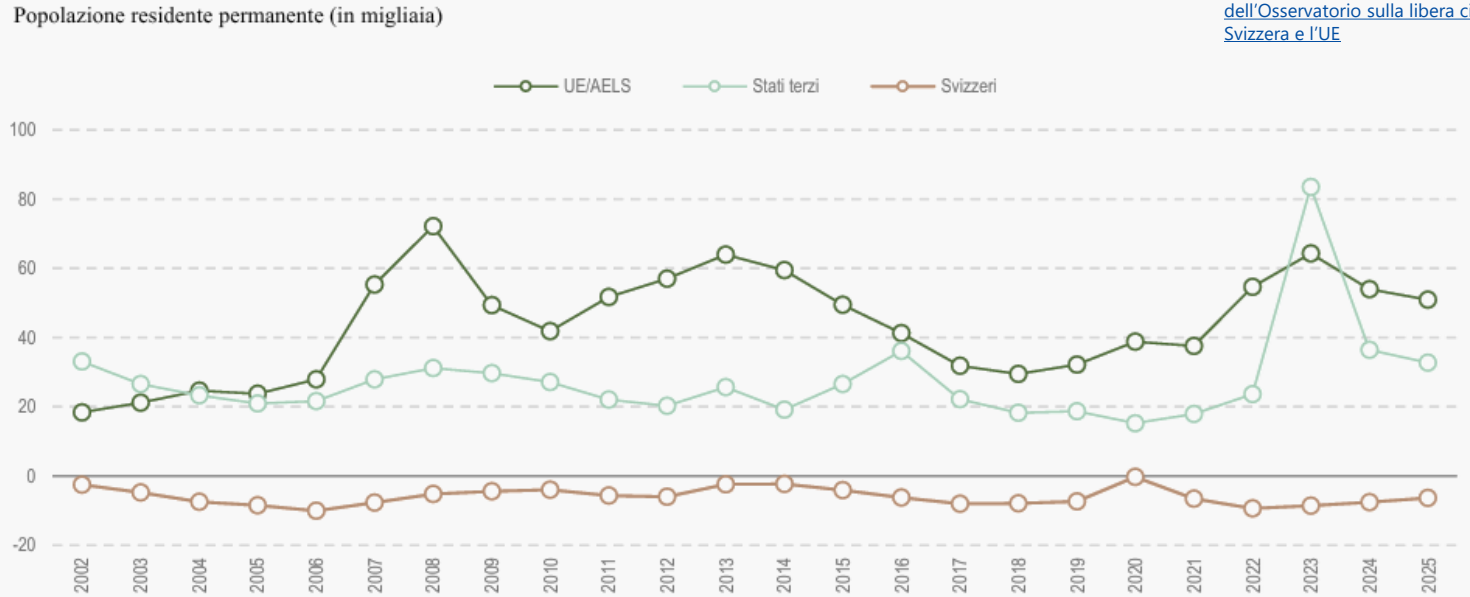

Struttura professionale dell'immigrazione ALC

Persone attive da 15 anni e oltre, popolazione residente permanente (2025)

Fonte: Segreteria di Stato dell'economia SECO, 22° Rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE

55%

delle immigrate e degli immigrati ALC è impiegato in attività in cui sono richieste qualifiche elevate.

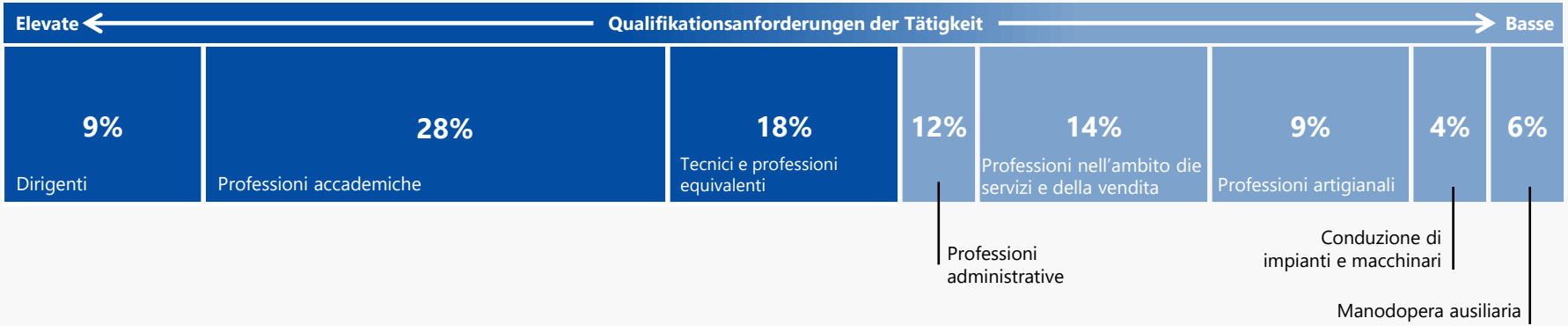

Frontaliere e frontalieri provenienti dai Paesi limitrofi

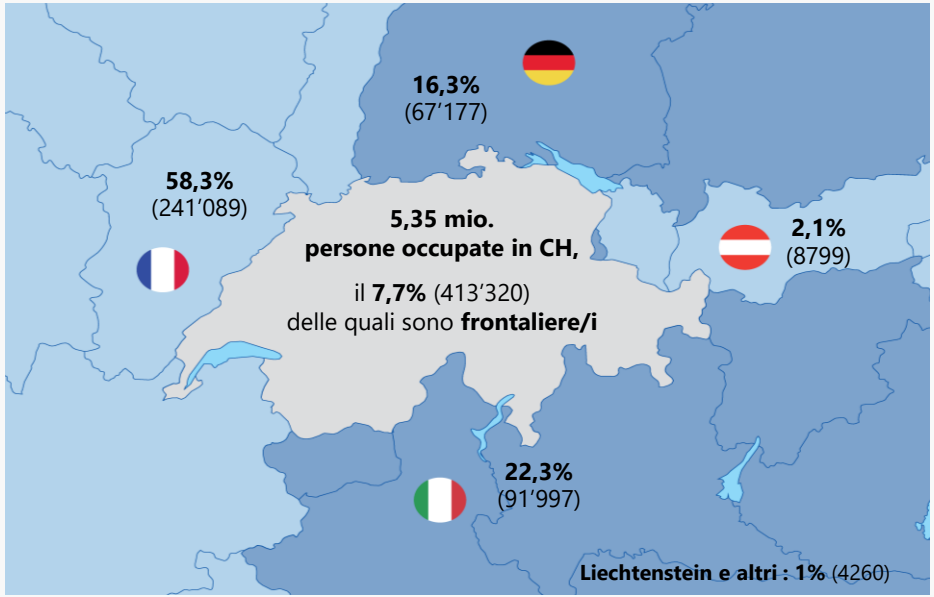

Frontaliere straniere e frontalieri stranieri (2026, primo trimestre)

Fonte: Ufficio federale di statistica UST, Persone frontaliere

Fatti e cifre sulle assicurazioni sociali

1° pilastro	Assicurazione per l'invalidità	Aiuto sociale	Assicurazione contro la disoccupazione
• Le immigrate e gli immigrati UE/AELS versano più di quanto percepiscono.	• La libera circolazione delle persone non comporta onere aggiuntivo per l'AI.	• Diminuzione della quota dell'aiuto sociale negli ultimi anni, grazie alla buone qualifiche professionali delle immigrate e degli immigrati UE/AELS.	• I cittadini dell'UE/AELS hanno versato il 26% dei contributi e percipoto il 34% del indennità nel 2024.

Fonte: Segreteria di Stato dell'economia SECO, 22° Rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE

Mobilità della forza lavoro all'interno dell'UE

- Mercati del lavoro UE/AELS: 10,1 milioni di persone attive mobili (2024).
- Con 1,1 milioni di persone attive provenienti dai Paesi UE/AELS, la Svizzera si situa al terzo posto dopo la Germania e la Spagna.
- I lavoratori provenienti dall'UE/AELS rappresentano il 20% della popolazione attiva svizzera.
- La Svizzera, in quanto Paese destinatario, rappresenta quindi una quota significativa della migrazione intraeuropea di manodopera.

Fonte: Commisione europea, Annual report on intra-EU labour mobility (2025)

Le Svizzere e gli Svizzeri all'estero

All'estero risiedono in totale **838'600** Svizzere e Svizzeri (Stato 31.12.2025)

- Europa (UE/AELS, altri Stati europei): 538'600
- America del Nord, America centrale, America del Sud, Caraibi
- Altri Continenti

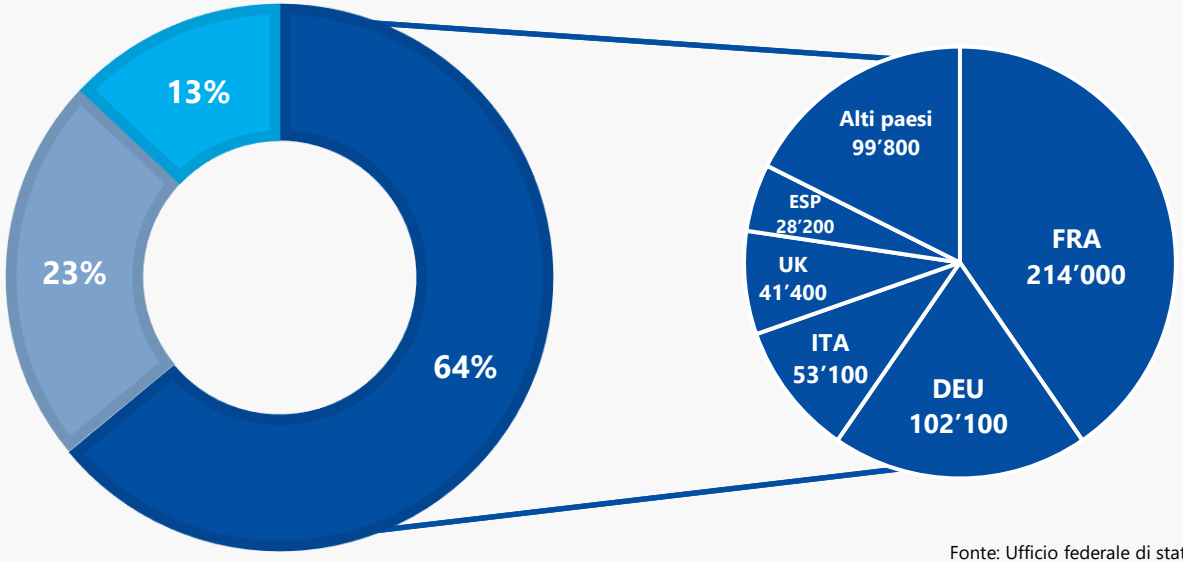

Fonte: Ufficio federale di statistica UST

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Grazie per la vostra attenzione

www.dfae.admin.ch/europa_it

© Keystone